

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 3061/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	1
Regolamento (CE) n. 3062/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	3
* Regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica .....	5
* Regolamento (CE) n. 3064/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi e i meloni	8
* Regolamento (CE) n. 3065/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in zucchero delle isole minori del Mar Egeo e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 1993/1994	10
* Regolamento (CE) n. 3066/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale .....	12
Regolamento (CE) n. 3067/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2444/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo di intervento italiano .....	14
Regolamento (CE) n. 3068/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello .....	15
Regolamento (CE) n. 3069/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali .....	16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CE) n. 3070/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2591/93 .....	17
Regolamento (CE) n. 3071/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	21
Regolamento (CE) n. 3072/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	23
Regolamento (CE) n. 3073/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

93/567/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996 .....	27
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996 .....	28

93/568/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995 .....	29
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995 .....	30

**Commissione**

93/569/CEE :

* Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES) .....	32
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3061/93 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2982/93<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	140,78	288,76
1006 10 23	—	130,36	267,92
1006 10 25	—	130,36	267,92
1006 10 27	200,94	130,36	267,92
1006 10 92	—	140,78	288,76
1006 10 94	—	130,36	267,92
1006 10 96	—	130,36	267,92
1006 10 98	200,94	130,36	267,92
1006 20 11	—	176,87	360,95
1006 20 13	—	163,85	334,90
1006 20 15	—	163,85	334,90
1006 20 17	251,18	163,85	334,90
1006 20 92	—	176,87	360,95
1006 20 94	—	163,85	334,90
1006 20 96	—	163,85	334,90
1006 20 98	251,18	163,85	334,90
1006 30 21	—	218,53	460,92
1006 30 23	—	260,24	544,25
1006 30 25	—	260,24	544,25
1006 30 27	408,19	260,24	544,25
1006 30 42	—	218,53	460,92
1006 30 44	—	260,24	544,25
1006 30 46	—	260,24	544,25
1006 30 48	408,19	260,24	544,25
1006 30 61	—	233,09	490,88
1006 30 63	—	279,37	583,44
1006 30 65	—	279,37	583,44
1006 30 67	437,58	279,37	583,44
1006 30 92	—	233,09	490,88
1006 30 94	—	279,37	583,44
1006 30 96	—	279,37	583,44
1006 30 98	437,58	279,37	583,44
1006 40 00	—	59,11	124,23

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3062/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1993**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le**  
**rottore di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,  
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottore di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2983/93 <sup>(4)</sup>;  
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottore di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CE) N. 3063/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito, per le isole minori del Mar Egeo, un regime di aiuto per alveare per la produzione di miele di qualità tipica ad alto tenore di miele di timo; che è opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione del regime e per il controllo delle disposizioni adottate dal Consiglio;

considerando che, per incoraggiare i produttori di miele aderenti ad associazioni costituite a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 <sup>(4)</sup>, a migliorare i sistemi di commercializzazione per renderli più rispondenti alle esigenze del mercato e a promuovere prodotti di qualità, è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto alla realizzazione di un programma d'iniziativa annuale, soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale designata dalla Grecia; che, per conseguire tali obiettivi, il programma deve sia prefiggersi il miglioramento genetico, la riconversione degli alveari, la meccanizzazione e la formazione permanente degli apicoltori professionisti in merito alle nuove tecniche di produzione, sia prevedere la realizzazione di studi di mercato e di ricerche su nuovi modi di condizionamento, nonché la promozione del prodotto nel quadro di manifestazioni commerciali;

considerando che, nel fissare tali modalità, occorre pure stabilire i periodi di presentazione delle domande di aiuto, le informazioni minime da indicare in tali domande ed i periodi di constatazione e di pagamento dell'aiuto da parte delle autorità competenti, nonché prescrivere la notifica alla Commissione degli aiuti versati; che è

d'uopo prevedere altresì i controlli necessari per la verifica della corretta applicazione del regime di aiuto, nonché le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tali regole;

considerando che, per l'attuazione del presente regime, è opportuno accordare deroghe ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento del medesimo per il raccolto del 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto per la produzione di miele di qualità tipica, con un elevato tenore di miele di timo, nelle isole minori del Mar Egeo è concesso alle associazioni di produttori di miele riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 che svolgono programmi annuali d'iniziativa per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e per la promozione del miele di qualità.

Sino alla fine del 1994, tuttavia, l'aiuto è concesso anche a tutti gli apicoltori che detengano almeno 10 alveari fissi in produzione, registrati presso la competente autorità greca.

*Articolo 2*

1. Il programma d'iniziativa persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la commercializzazione mediante il ricorso alla tecnologia, mediante la meccanizzazione per le operazioni di estrazione, depurazione e filtraggio, e mediante la formazione degli apicoltori professionisti;
- mantenere costante il rendimento degli sciami, sostituendo ogni due anni le regine anziane con ibridi dotati di caratteristiche adatte alla zona in questione;
- promuovere la vendita del miele di qualità attraverso indagini di mercato, l'elaborazione di nuovi modi di condizionamento, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali.

2. Le associazioni di produttori di miele sottopongono i programmi all'approvazione dell'autorità competente reca. Entro due mesi dalla loro presentazione, detta autorità decide in merito all'approvazione o alla reiezione dei singoli programmi, dopo aver chiesto eventualmente l'introduzione delle necessarie modifiche.

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14.

*Articolo 3*

1. Gli interessati presentano la domanda di aiuto all'autorità competente nel corso del periodo da essa stabilito e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno per la produzione dello stesso anno. In caso d'inosservanza di questo termine, l'aiuto viene ridotto del 20 %, salvo caso di forza maggiore. Se una domanda è stata presentata più di venti giorni dopo la data stabilita dall'autorità competente, l'aiuto non viene concesso.

Tuttavia, per il 1993, le domande di aiuto possono essere presentate entro il 15 dicembre di tale anno.

2. La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell'associazione di produttori di miele o nome, cognome e indirizzo dell'apicoltore;
- il numero di alveari fissi in produzione e il numero di registrazione assegnato dall'autorità competente;
- la quantità di miele avente un elevato tenore di miele di timo prodotta nel periodo per il quale viene chiesto l'aiuto.

3. Se il totale degli alveari per i quali è chiesto l'aiuto supera il numero massimo di alveari indicato all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'autorità competente fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda.

*Articolo 4*

Lo Stato membro versa l'aiuto entro il 31 dicembre del periodo per il quale è concesso, in relazione del grado di realizzazione del programma di iniziative. Ove la realizzazione del programma sia inferiore al 50 % non viene effettuato alcun versamento.

Tuttavia, per il 1993 l'aiuto può essere versato entro il 28 febbraio 1994.

*Articolo 5*

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione:

- il numero di associazioni di produttori e il numero di apicoltori non associati che hanno presentato domanda di aiuto,
- il numero di alveari per i quali sono state presentate domande di aiuto e l'aiuto è stato concesso, ripartito per associazioni di produttori di miele e per apicoltori,
- il coefficiente di riduzione eventualmente applicato,
- i programmi d'iniziativa approvati,
- il numero di irregolarità accertate e di alveari interessati.

Tuttavia, per il 1993 tali informazioni possono essere comunicate entro il 15 marzo 1994.

*Articolo 6*

1. La Grecia provvede, attraverso controlli in loco, a verificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di aiuto e l'osservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto stesso.

2. I controlli in loco riguardano almeno il 10 % delle domande di aiuto presentate. Per il 1993, tuttavia, questa aliquota è ridotta al 5 %. Qualora venga accertato un numero rilevante di irregolarità, l'autorità competente effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da sottoporre a controllo nell'anno successivo.

Le domande oggetto di controlli in loco vengono determinate dall'autorità competente in base a un'analisi dei rischi, abbinata alla scelta di un campione rappresentativo.

I controlli in loco riguardano:

- il numero degli alveari dichiarati nella domanda,
- una verifica della realizzazione del programma d'iniziativa.

*Articolo 7*

1. In caso di pagamento indebito dell'aiuto, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse decorrente dalla data di versamento dell'aiuto fino al suo recupero effettivo.

Si applica il tasso d'interesse previsto dalla normativa nazionale per analoghe operazioni di recupero.

2. Qualora l'aiuto debba essere recuperato a causa di irregolarità gravi, commesse dall'interessato per dolo o colpa grave, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati del 20 %, ferma restando l'applicazione degli interessi a norma del paragrafo 1. L'interessato non è più ammesso a beneficiare del regime per l'anno successivo.

3. L'aiuto recuperato e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

*Articolo 8*

Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno del periodo di presentazione delle domande di aiuto.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 3064/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 5 novembre 1993

**recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi e i meloni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) 3818/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) 3831/92 <sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, i carciofi e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2609/93 della Commissione <sup>(7)</sup> ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 7 novembre 1993; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 31 dicembre 1993 conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE)

n. 3944/89 relative al controllo statistico, nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato sono indicati nell'allegato stesso.

*Articolo 2*

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

<sup>(5)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 14.

*ALLEGATO***Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89**

(Periodo dall'8 novembre al 31 dicembre 1993)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I

**REGOLAMENTO (CE) N. 3065/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1993**

**recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in  
zucchero delle isole minori del Mar Egeo e fissazione del bilancio di  
approvvigionamento previsionale per il 1993/1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione<sup>(5)</sup> che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93<sup>(6)</sup>, ha previsto modalità particolari nel settore dello zucchero;

considerando che per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dello zucchero occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero delle

isole minori del Mar Egeo per il resto della campagna 1993/1994; che tale bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di tali isole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in zucchero di origine comunitaria per il resto della campagna di commercializzazione 1993/1994.

*Articolo 2*

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45.

## ALLEGATO

## BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

*(in t di zucchero bianco)*

Prodotti	Codice NC	Quantità
		Novembre 1993 — Giugno 1994
Zucchero :	1701	
— Gruppo A (*)		2 250
— Gruppo B (*)		6 750
Totale		9 000

(\*) Tali gruppi sono definiti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3066/93 DELLA COMMISSIONE**

del 5 novembre 1993

**recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione<sup>(2)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2884/93<sup>(6)</sup>, ha previsto modalità particolari specifiche nel settore dei cereali;

considerando che per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dei cereali occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento in cereali delle isole minori del mar Egeo per l'ultimo trimestre del 1993 e per il 1994; che tale bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di tali isole;

considerando che per la corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire il calendario di presentazione delle domande di titoli e fissare la validità dei certificati di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli di origine comunitaria per l'ultimo trimestre del 1993 e per il 1994.

*Articolo 2*

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 30 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 59.

## ALLEGATO

## BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO IN CEREALI PER IL 1993 E IL 1994

(in tonnellate)

Quantità		1993 (ottobre — novembre — dicembre)		1994	
Prodotti cerealicoli originari della CEE	Codice NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	2 500	7 700	10 000	30 750
Farina di frumento	1101 e 1102	2 500	7 500	10 000	30 750
Residui e cascami delle industrie alimentari	da 2302 a 2308	250	4 150	1 000	16 500
Preparazioni dei tipi utiliz- zati per l'alimentazione degli animali	2309 90	250	1 600	1 000	6 500
Totale parziale		5 500	20 950	22 000	84 500
Totale generale		26 450		106 500	

**Gruppo A :** Tasso, Samotracia, Sporadi, Cerigo, Cerigotto, Amoliani, le isole del Nomos dell'Eubea esclusa l'Eubea, e le seguenti isole del Nomos delle Cicladi : Chea, Chitnos, Giaro, Andro, Tino, Siro, Micono, Dilo e Rinia.

**Gruppo B :** Le isole dei nomoi del Dodecanneso, Chio, Lesbo, Samo e le isole del Nomos delle Cicladi, escluse le isole appartenenti al gruppo A.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3067/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1993**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2444/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo di intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2444/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, un'offerta è valida soltanto se verte su un importo pari o superiore a 548 ECU/100 kg; che l'esperienza fatta con le prime gare parziali ha dimostrato che tale disposizione affievolisce nettamente l'interesse degli operatori per tale vendita; che l'obiettivo perseguito da tale disposizione può ottenersi anche fissando il prezzo minimo di vendita volta per volta per ciascuna gara parziale, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68; che è pertanto opportuno sopprimere il suddetto paragrafo 2; che, a

causa dell'età del formaggio, tali vendite sono urgenti ed è quindi necessario che la presente modifica si applichi immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2444/93, il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3068/93 DELLA COMMISSIONE**

del 5 novembre 1993

**recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e  
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91<sup>(4)</sup>, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara in Italia per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

*Articolo 2*

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 12 novembre 1993.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3069/93 DELLA COMMISSIONE**

del 5 novembre 1993

**che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, primo comma,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1766/92 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo per il frumento duro, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasciare temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, data l'incertezza che regna sui mercati, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospen-

dere la fissazione anticipata dei prelievi all'importazione per i cereali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti di cui al codice NC 1001 10 00 è sospesa dal 6 novembre al 3 dicembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3070/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2591/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2591/93 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:
- a) 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,  
10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,  
2 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,  
1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,  
1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
  - b) 10 000 t di carni bovine non disossate da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento tedesco.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1067/93 della Commissione<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(9)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 13.

<sup>(10)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 101.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(1)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non dissolti risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. Un'offerta presentata nel quadro del paragrafo 1, lettera b), verte su un numero uguale di quarti anteriori e quarti posteriori e reca un prezzo unico per tonnellata per l'intero quantitativo di carne con osso indicato nell'offerta.

3. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 novembre 1993.

5. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

#### Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 3070/93];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 3070/93];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 3070/93];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3070/93];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 3070/93];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 3070/93];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 3070/93];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 3070/93];

Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n° 3070/93].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2591/93 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησας εκφραζόμενες σε Ecu τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
a) Deutschland	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	10 000	550
France	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	10 000	550
Italia	— Quarti anteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 000	450
	— Quarti posteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 000	550
Ireland	— Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	1 000	550
España	— Cuartos de lanteros, provenientes de : Categoría A, clases U, R y O	1 000	450
b) Deutschland	Kompensierte Viertel (1) mit Knochen, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	10 000	500

(1) Nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.

(1) Equal number of forequarters and hindquarters.

(1) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel.

(1) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori.

(1) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten.

(1) Lige stort antal forfjerdinger og bagfjerdinger.

(1) Ίσος αριθμός μπροστινών και πισινών τετάρτων.

(1) Número igual de cuartos delanteros y traseros.

(1) Número igual de quartos dianteiros e de quartos traseiros.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture, Food and Forestry  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91  
Telex 61 30 03
- FRANCE :** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
Tél. : 45 38 84 00, télex : 205476 F
- ESPAÑA :** Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)  
c/Beneficencia 8  
E-28004 Madrid  
Tel. 347 65 00 / 347 63 10  
Télex 23427 SENPA E  
Telefax 521 98 32 / 522 43 87
- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-60322 Frankfurt am Main  
Tel. : (069) 1 56 47 72/3  
Telex : 411727, Telefax : (069) 15 64 791

**REGOLAMENTO (CE) N. 3071/93 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3042/93<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. L 272 del 4. 11. 1993, pag. 20.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	34,03 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	41,65
1701 99 10	41,65
1701 99 90	41,65 <sup>(2)</sup>

(<sup>1</sup>) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(<sup>2</sup>) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(<sup>3</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3072/93 DELLA COMMISSIONE**

del 5 novembre 1993

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	86,67 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	86,67 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	66,91 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	78,63
1001 90 99	78,63 <sup>(2)</sup>
1002 00 00	112,66 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	119,26
1003 00 20	119,26
1003 00 80	119,26 <sup>(2)</sup>
1004 00 00	90,74
1005 10 90	86,67 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	86,67 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	99,31 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	25,19 <sup>(2)</sup>
1008 20 00	24,11 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	22,65 <sup>(2)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	22,65
1101 00 00	147,61 <sup>(2)</sup>
1102 10 00	195,25
1103 11 30	137,57
1103 11 50	137,57
1103 11 90	170,60
1107 10 11	150,84
1107 10 19	115,46
1107 10 91	223,16 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	169,50 <sup>(2)</sup>
1107 20 00	195,73 <sup>(10)</sup>

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(<sup>9</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(<sup>10</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3073/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1993**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	15,73	14,31
1001 90 99	0	0	15,73	14,31
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	22,03	20,03
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	28,00	25,47	25,47
1107 10 19	0	0	20,92	19,03	19,03
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996**

(93/567/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia (<sup>1</sup>), entrato in vigore il 1° luglio 1987,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Gambia hanno condotto negoziati per determinare le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo precisato alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 17 giugno 1993 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Gambia per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga applicato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decor-

rere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. URBAIN

(<sup>1</sup>) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 1.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996**

*A. Lettera della Repubblica della Gambia*

Signor . . . ,

con riferimento al protocollo siglato il 17 giugno 1993 che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996 mi prego informarLa che il governo della Repubblica della Gambia è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1° luglio 1993 in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità europea adotti una decisione analoga.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 ottobre 1993 una prima quota pari ad un terzo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo  
della Repubblica della Gambia*

*B. Lettera della Comunità*

Signor . . . ,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Con riferimento al protocollo siglato il 17 giugno 1993 che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996 mi prego informarLa che il governo della Repubblica della Gambia è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1° luglio 1993 in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità europea adotti una decisione analoga.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 ottobre 1993 una prima quota pari ad un terzo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del  
Consiglio delle Comunità europee*

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 29 ottobre 1993

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995**

(93/568/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo previsto all'articolo 9 dell'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 5 maggio 1993 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a detto protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il

protocollo in vigore; che occorre approvare detto accordo, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. URBAIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995**

*A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau*

Signor . . . .,

con riferimento al protocollo siglato il 5 maggio 1993, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995 mi prego di informarla che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1993, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità adotti una decisione analoga.

Le licenze delle navi presenti nelle acque della Guinea-Bissau o che hanno avuto una licenza nel 1993 sono rinnovate d'ufficio per le navi che ne facciano richiesta. A tal fine entro il 15 giugno 1993 verrà trasmesso un elenco delle navi che chiedono tale rinnovo. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1993. Resta inteso che la detenzione dei nuovi documenti di licenza non costituisce una condizione indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di pesca.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 novembre 1993 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica di Guinea-Bissau*

*B. Lettera della Comunità*

Signor ... ,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

• con riferimento al protocollo siglato il 5 maggio 1993, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1993 e il 15 giugno 1995, mi prego di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1993, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità adotti una decisione analoga.

Le licenze delle navi presenti nelle acque della Guinea-Bissau o che hanno avuto una licenza nel 1993 sono rinnovate d'ufficio per le navi che ne facciano richiesta. A tal fine entro il 15 giugno 1993 verrà trasmesso un elenco delle navi che chiedono tale rinnovo. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1993. Resta inteso che la detenzione dei nuovi documenti di licenza non costituisce una condizione indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di pesca.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 novembre 1993 una prima quota pari al 50 % della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1993

**relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EUROpean Employment Services)**

(93/569/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, riguardante la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 44,

visto il parere del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori,

considerando gli obiettivi definiti nel regolamento (CEE) n. 1612/68:

- sviluppare la cooperazione fra gli Stati membri e in particolare fra i servizi dell'occupazione e la Commissione,
- realizzare uno scambio delle offerte e delle domande di lavoro a livello comunitario,
- garantire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro,
- coordinare e seguire gli scambi così realizzati tramite una struttura organizzata a livello europeo;

considerando che il sistema SEDOC (Sistema europeo di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro in regime di compensazione) attualmente applicato non risponde più alle esigenze del mercato del lavoro in Europa e richiede quindi alcuni adattamenti; che occorre quindi abrogare le decisioni della Commissione in data 8 dicembre 1972 e 14 dicembre 1972,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione, gli uffici di collocamento degli Stati membri e gli eventuali organismi nazionali che cooperano con essi istituiscono una rete europea di servizi denomi-

nata EURES (EUROpean Employment Services: servizi europei dell'occupazione) incaricata di sviluppare gli scambi di informazione e la cooperazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

La denominazione EURES è un acronimo di esclusiva proprietà della Commissione ed è illustrato da un logo tipo che ne consente l'identificazione da parte del pubblico interessato. L'uso di tale logo che è definito graficamente tramite un atto è soggetto ad autorizzazione preliminare da parte della Commissione.

Gli elementi costitutivi della rete ed il suo funzionamento, nonché le misure di esecuzione pertinenti, sono descritti negli allegati I, II, III, IV della presente decisione.

### *Articolo 2*

La Commissione designa nell'ambito della Direzione generale occupazione, affari sociali e relazioni industriali, il servizio incaricato di ospitare l'Ufficio europeo di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e di mettere in opera la rete EURES.

### *Articolo 3*

Le decisioni della Commissione in data 8 dicembre 1972 e 14 dicembre 1972 sono abrogate.

### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Padraig FLYNN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO I

**1. DESCRIZIONE GENERALE DELLA RETE EURES****1.1. Definizione della rete EURES**

EURES è una rete composta dai servizi nazionali dell'occupazione, da loro eventuali partner e dalla Commissione, incaricata di scambiare le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1612/68, in vista di metterle a disposizione degli utilizzatori potenziali. La rete utilizza un sistema informatico e una procedura di scambio uniforme definiti nel quadro della presente decisione.

**1.2. I membri della rete EURES**

- I servizi dell'occupazione degli Stati membri.
- La Commissione delle Comunità europee, tramite l'Ufficio europeo di coordinamento definito agli articoli 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
- Partner pubblici o privati dei servizi dell'occupazione operanti nel quadro delle disposizioni legali nazionali in materia di occupazione ed autorizzati da tali servizi, dal servizio dell'occupazione interessato, che abbiano firmato una convenzione con la Commissione.
- Le parti economiche e sociali designate nel quadro delle convenzioni che istituiscono una EURES transfrontaliera.

**1.3. Le informazioni scambiate nel quadro della rete EURES**

- Le informazioni [ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68] sulle offerte e sulle domande di lavoro per un'occupazione in un altro Stato membro.
- Informazioni sulla situazione e sull'andamento del mercato dell'occupazione per regioni, settori di attività e, se necessario, per livelli di qualifica dei lavoratori [articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68].
- Le informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri [articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68].

**1.4. Il sistema di scambio di informazioni**

Un sistema informatico ed una procedura di scambio di informazioni uniforme sono messi in funzione nell'ambito della rete.

I membri della rete EURES hanno accesso a tale sistema tramite sistemi informatici nazionali esistenti presso i servizi dell'occupazione ovvero tramite posti di lavoro specifici direttamente collegati al sistema informatico EURES.

**2. STRUTTURA E PROCEDURA DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI**

L'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità presuppone che questi dispongano di tutte le informazioni necessarie sui posti di lavoro disponibili, nonché sulle condizioni di vita e di lavoro esistenti negli Stati membri della Comunità. I datori di lavoro, per soddisfare le proprie esigenze in materia di assunzioni, devono del pari essere messi in condizione di far conoscere le rispettive offerte di lavoro e di ricevere, su tali offerte, candidature provenienti dai diversi Stati membri della Comunità.

**2.1. Diffusione e trattamento delle offerte di lavoro nella rete EURES [articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 1612/68]****2.1.1. Definizione**

La circolazione delle offerte di lavoro disponibili negli Stati membri rappresenta il punto centrale del sistema di scambio di informazioni previsto nel quadro della rete EURES.

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione di informazioni riguardanti le « offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri ».

Tali offerte di lavoro, indicate in appresso come « offerte di lavoro a vocazione comunitaria », sono definite « offerte di lavoro la cui diffusione a livello comunitario aumenta le loro possibilità di soddisfacimento tramite un aumento del numero e un miglioramento della qualità delle candidature che esse determineranno ». Un elenco non limitativo delle categorie di offerta interessate figura nell'allegato II.

**2.1.2. Trattamento delle offerte di lavoro nella rete EURES****2.1.2.1. Un trattamento efficace delle offerte di lavoro a vocazione comunitaria presuppone :**

- una rapida circolazione delle informazioni fra il servizio locale dell'occupazione che ha ricevuto l'offerta dall'impresa ed i potenziali candidati a tale offerta in ogni Stato membro della Comunità ;

- una responsabilità del servizio locale che ha ricevuto un'offerta di lavoro, per la sua diffusione ed il trattamento delle candidature che ne derivano ;
- un'informazione di qualità sufficiente riguardante le offerte di lavoro diffuse, per permettere ai candidati potenziali di candidarsi senza errori e di spostarsi, se del caso, senza rischi inutili ;
- la responsabilità globale del trattamento delle offerte di lavoro fa capo totalmente ai servizi dell'occupazione e ai loro partner membri della rete.

2.1.2.2. I membri della rete EURES si incaricano a tal fine :

- riguardo alle offerte diffuse verso altri Stati membri :
  - di informare le imprese di questa possibilità esistente presso EURES onde indurle a dare diffusione delle loro offerte di lavoro e trattare quindi le candidature a livello europeo ;
  - di introdurre le offerte di lavoro nella rete EURES per darne diffusione negli Stati membri suscettibili di soddisfare tali offerte,
    - in quanto l'offerta di lavoro ha un carattere comunitario,
    - ovvero in quanto il datore di lavoro richiede formalmente che la sua offerta venga diffusa a livello comunitario ;
  - di ritirare le offerte diffuse quando queste vengono annullate o soddisfatte ;
  - di fornire informazioni complementari alle offerte diffuse, al fine di facilitare la decisione degli eventuali candidati alla mobilità e per avviare il processo di collocamento. Un interlocutore deve essere designato a priori, o nel contenuto del messaggio di offerta, per fornire tali informazioni ;
  - di ricevere e di trattare di conseguenza le candidature trasmesse dai diversi servizi dell'occupazione e dai loro partner membri della rete, in base alle offerte diffuse ;
  - di informare il servizio emittente dell'esito riservato ai tentativi di collocamento, entro un termine da stabilire fra i membri della rete EURES.
- Per quanto concerne le offerte provenienti da altri Stati membri :
  - di inoltrare le offerte di lavoro ricevute verso il destinatario o i destinatari locali eventualmente indicati dal servizio emittente ;
  - di riservare a tali offerte di lavoro un trattamento almeno equivalente a quello applicato alle offerte nazionali aventi caratteristiche comparabili.

2.1.2.3. L'informazione diffusa riguardante le offerte di lavoro è suddivisa in due parti :

- una prima parte rispondente ad un elenco di criteri indicati nell'allegato III. Le informazioni corrispondenti sono classificate in un ordine preciso e sono oggetto di codificazione a livello comunitario. Tale codificazione realizzata in maniera automatica viene effettuata partendo da tabelle di corrispondenza, stabilite ed aggiornate sotto la responsabilità dei servizi dell'occupazione, degli Stati membri nonché dei rispettivi partner ;
- una seconda parte, descrittiva dell'offerta, complementare alla prima parte, redatta in testo libero.

2.1.2.4. Le procedure di trasmissione e di controllo delle candidature, ricevute in esito alla diffusione delle offerte di lavoro nella rete EURES, verranno stabilite dall'Ufficio europeo di coordinamento in collaborazione con il comitato tecnico e con i membri della rete EURES.

**2.2. Diffusione e trattamento delle offerte di lavoro indirizzate agli Stati non membri [articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

2.2.1. *Definizione*

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione di offerte di lavoro provenienti da Stati membri verso Stati non membri e precisa l'obbligo per i servizi dell'occupazione e per i loro partner membri della rete, di diffondere, parallelamente, tali offerte di lavoro nell'ambito della rete EURES.

Tale diffusione, nel quadro della rete EURES, deve così consentire :

- di assicurare la trasparenza del mercato del lavoro europeo e
- il trattamento prioritario dei lavoratori cittadini della Comunità.

### 2.2.2. *Trattamento delle offerte di lavoro, nel quadro della rete EURES*

Tale trattamento è identico a quello descritto al punto 2.1.2 :

- Le imprese che presentano offerte sono informate della diffusione delle stesse offerte effettuata a livello comunitario.
- Esse sono tenute ad esaminare in maniera prioritaria le candidature dei cittadini degli Stati membri.
- Per quanto riguarda le offerte di lavoro per i lavoratori stagionali, queste ultime possono essere trasmesse in base alle esigenze specifiche, ad esempio tramite liste comportanti le informazioni essenziali per la loro utilizzazione.

### 2.3. **Diffusione e esame delle domande di lavoro nel quadro della rete EURES [articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

La diffusione delle offerte di lavoro nell'ambito della Comunità europea tramite la rete EURES risponde al bisogno essenziale di informazione dei cittadini europei candidati alla mobilità ed ai bisogni delle imprese che intendono ampliare la rosa dei potenziali candidati alle assunzioni.

La diffusione delle domande di lavoro riveste del pari un'importanza particolare. Tale diffusione consente infatti alle persone effettivamente disposte alla mobilità di far conoscere la loro reale disponibilità a tale mobilità, anche in mancanza di corrispettive offerte di lavoro.

#### 2.3.1. *Definizione*

L'efficacia del funzionamento della rete EURES presuppone che circolino soltanto le informazioni utili ai lavoratori ed alle imprese.

Pertanto, le imprese potrebbero essere particolarmente interessate da domande di mobilità provenienti da persone le cui qualifiche, esperienza e conoscenze linguistiche sono importanti. Una lista non limitativa delle categorie di domande di lavoro figura nell'allegato IV.

#### 2.3.2. *Esame delle domande di lavoro nella rete EURES*

I servizi dell'occupazione ed i rispettivi partner debbono :

##### 2.3.2.1. trattandosi di domande di lavoro che essi indirizzano agli altri Stati membri :

- informare i cittadini in generale ed i loro utilizzatori della doppia possibilità che ad essi viene offerta :
  - di rispondere ad offerte di lavoro diffuse nel quadro di EURES,
  - in mancanza di un'offerta di loro convenienza, di far conoscere la propria intenzione di mobilità,
- introdurre la loro domanda di lavoro nella rete EURES tramite il sistema previsto a tal fine e dirigerla verso il servizio o i servizi dell'occupazione degli Stati membri prescelti,
- informare il candidato alla mobilità degli esiti eventuali della sua domanda entro un termine massimo di un mese [articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68],
- aggiornare, in base a modalità definite in seguito, le informazioni trasmesse relative ai candidati alla mobilità ;

##### 2.3.2.2. per quanto concerne le domande di lavoro che essi ricevono dagli altri Stati membri :

- dare diffusione di tali domande di lavoro segnalandole al servizio ovvero ai servizi locali eventualmente indicati dal servizio dell'occupazione emittente,
- riservare a tali domande di lavoro un trattamento almeno equivalente a quello applicato alle domande di lavoro nazionali o regionali,
- informare il servizio emittente degli esiti di tale trattamento, entro il termine massimo di un mese [articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68].

Un sistema informatico in grado di dare diffusione delle domande di lavoro nel quadro di EURES dovrà essere messo in funzione non appena sarà stato autorizzato quello riguardante il trattamento delle offerte di lavoro, descritto nella presente decisione. Nell'attesa, ogni servizio dell'occupazione, con i partner eventuali, dovrà, d'accordo con la Commissione, proporre un sistema di diffusione e di trattamento delle domande di vocazione comunitaria che sia in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni summenzionate.

**2.4. Diffusione delle informazioni per regione e settore di attività riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese [articolo 15, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

**2.4.1. Definizione**

La possibilità offerta ai servizi dell'occupazione degli Stati membri, nel quadro della rete EURES, di dare prioritaria diffusione delle offerte e delle domande a vocazione comunitaria, e di scegliere dei pari i servizi di destinazione di tali informazioni, consente di fornire ogni informazione utile ai servizi che rilasciano informazioni per permettere loro di conoscere i servizi degli Stati membri ove esiste un gran numero di domande potenziali di lavoro nel quadro della mobilità.

**2.4.2. Elaborazione e trattamento dell'informazione**

Le informazioni previste nel quadro dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono stabilite da ogni Stato membro, partendo da una valutazione sistematica della migrabilità, in particolare di tutti i richiedenti lavoro, iscritti presso i servizi dell'occupazione e loro eventuali partner. Tale valutazione si baserà sulla loro disponibilità ad accettare se del caso un posto di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

Dette informazioni vengono contabilizzate e presentate per regione e settore di attività (nomenclatura NACE). Il settore di attività deve essere inteso come quello corrispondente all'occupazione ricercata o, in mancanza di ciò, come quello corrispondente all'ultimo posto di lavoro occupato.

Le informazioni suindicate vengono trasmesse periodicamente alla Commissione che si incarica di darne diffusione presso i membri della rete EURES. I metodi di valutazione messi in atto dai servizi dell'occupazione saranno comunicati all'Ufficio europeo di coordinamento per una convalida.

**2.5. Le informazioni generali e le informazioni sulle condizioni di lavoro e di vita [articoli 14, 19 e 21 del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

**2.5.1. L'obiettivo della base di dati e la natura delle informazioni**

L'obiettivo della base di dati è quello di rispondere alle richieste avanzate nel quadro della mobilità dei lavoratori, fornendo informazioni agli utilizzatori della rete EURES sulle condizioni di lavoro e di vita esistenti nei diversi Stati membri.

La base di dati facilita la libera circolazione dei lavoratori informandoli segnatamente sui seguenti punti:

- I mercati di lavoro negli Stati membri e nelle regioni, nonché le evoluzioni di tali mercati e le prestazioni offerte dai servizi dell'occupazione.
- Le condizioni di lavoro, ivi compresa la legislazione relativa.
- Le indicazioni relative alla ricerca di lavoro quali gli annunci, le strategie di ricerca del lavoro, il CV, le norme che riguardano le interviste, le procedure di assunzione ed i servizi di consulenza.
- Le condizioni di vita, compresi l'alloggio, l'insegnamento, la fiscalità, il costo della vita, la salute, il tempo libero.
- I programmi ed i servizi della Comunità europea, in particolare quelli che facilitano la mobilità.
- I trasferimenti di diritti e le procedure attinenti alla sicurezza sociale.
- Le possibilità e le procedure riguardanti i lavoratori indipendenti.
- Le possibilità di formazione.
- La corrispondenza delle qualifiche.
- Le procedure amministrative connesse alla mobilità.
- Gli indirizzi e i punti di contatto ove ottenere le informazioni di natura più specialistica.

L'informazione viene presentata in una forma di facile utilizzazione e in tutte le lingue ufficiali.

**2.5.2. Gli utilizzatori della base di dati**

L'accesso alla base dei dati delle informazioni generali è riservato:

- ai membri della rete EURES,
- ad altri organismi o persone autorizzati dai membri della rete.

Le condizioni di accesso dovranno essere negoziate e saranno oggetto di un accordo fra le parti.

### 2.5.3. *L'organizzazione ed il funzionamento della base di dati*

La gestione generale della base di dati rientra nella responsabilità della Commissione e degli altri membri della rete EURES.

Verranno regolarmente organizzate, almeno una volta l'anno, riunioni degli amministratori.

### 2.5.4. *La raccolta e la fornitura delle informazioni*

La Commissione coordina la ricerca e la presentazione delle informazioni nel modo seguente :

- i servizi dell'occupazione e gli altri membri della rete inviano alla Commissione tutte le informazioni considerate pertinenti e rispondono alle domande specifiche ;
- gli altri organismi competenti degli Stati membri potranno essere sollecitati a fornire informazione secondo i casi ;
- gli euroconsiglieri dovranno avere la possibilità di fornire informazioni ;
- anche la Commissione dovrebbe fornire informazioni ;
- la Commissione raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili per la base di dati.

### 2.5.5. *La verifica delle informazioni*

Qualora le informazioni non vengano fornite alla base di dati dalla Commissione o dagli organismi competenti degli Stati membri, le stesse saranno oggetto di una verifica da parte dello Stato membro interessato, secondo modalità seguenti :

- l'informazione viene indirizzata allo Stato membro interessato, al livello competente per la verifica ;
- il servizio dell'occupazione riceve in ogni caso una copia dell'informazione ;
- trascorso un termine di 6 settimane, l'informazione potrà essere trasmessa tramite la rete.

Tuttavia, la Commissione ha la facoltà di inserire informazioni ancora da verificare nella banca di dati, dandone però chiara indicazione.

La procedura di verifica ha soltanto lo scopo di controllare l'esattezza delle informazioni.

Le informazioni contenute nella base di dati non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione.

### 2.5.6. *La valutazione delle informazioni*

L'obiettivo della valutazione delle informazioni è il seguente :

- assicurare che le informazioni registrate nella base di dati siano utili alla mobilità dei lavoratori ;
- assicurare che le informazioni siano presentate in maniera chiara.

La valutazione avviene tramite una consultazione sistematica degli euroconsiglieri almeno ogni dodici mesi e con l'assistenza di un gruppo di valutazione ovvero di esperti indipendenti.

### 2.5.7. *L'aggiornamento delle informazioni*

Gli Stati membri ed i rispettivi servizi pubblici dell'occupazione sono tenuti ad apportare le modifiche necessarie alle informazioni contenute nella base di dati. Tuttavia, la Commissione esegue regolarmente un controllo :

- richiedendo, se del caso, complementi di informazione e/o modifiche delle informazioni esistenti, in occasione delle consultazioni degli euroconsiglieri ;
- richiedendo informazioni o modifiche e operando regolarmente in collaborazione con il gruppo di valutazione ;
- specificando, se necessario, altri mezzi per informarsi sui cambiamenti secondo i casi.

Ogni nuova informazione sarà oggetto di una verifica come previsto al punto 2.5.5.

## 2.6. **Regole deontologiche riguardanti l'utilizzazione della rete EURES**

Le informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro diffuse nel quadro della rete EURES sono introdotte sotto la responsabilità dei servizi emittenti, che dovranno pertanto verificare preliminarmente che tale informazioni rispettino le regole relative alla non discriminazione di carattere razziale, nazionale, sessuale, politico o religioso in vigore negli Stati membri.

Per le domande di lavoro diffuse nell'ambito della rete, i candidati alla mobilità dovranno presentare espressa domanda di diffusione delle informazioni che li riguardano.

L'accesso e l'utilizzazione della rete EURES sono gratuiti per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Le informazioni disponibili nell'ambito delle basi di dati sono accessibili in parte o completamente ai membri della rete, secondo l'autorizzazione rilasciata dall'emittente o dall'autore dei dati.

### 3. IL SISTEMA INFORMATICO REALIZZATO NEL QUADRO DELLA RETE EURES

L'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro secondo un sistema standardizzato.

Tale sistema uniforme utilizza i mezzi informatici già esistenti negli Stati membri per quanto riguarda i servizi dell'occupazione e i loro partner, nonché un sistema informatico realizzato dalla Commissione, per consentire il trasferimento e la gestione delle informazioni fra i servizi interessati degli Stati membri.

Il formato dei messaggi relativi alle offerte ed alle domande di lavoro diffuse tramite il sistema, così come il trattamento informatico e le modalità di accesso all'informazione, sono oggetto di una procedura uniforme le cui modalità saranno definite successivamente tramite accordo fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri e l'Ufficio europeo di coordinamento.

Il sistema realizzato dalla Commissione consentirà di utilizzare le seguenti funzioni:

- lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri;
- l'accesso alle basi di dati, alimentate e gestite dalla Commissione, relative alle informazioni generali ed alle condizioni di vita e di lavoro;
- l'accesso al servizio di messaggia elettronica, che consente di scambiare informazioni informali in vista di facilitare il collocamento dei candidati alla mobilità.

Un dispositivo centrale del sistema informatico viene attivato nel quadro delle attività dell'Ufficio europeo di coordinamento, per consentire il controllo continuo e la valutazione del traffico di informazioni e la produzione di statistiche relative alla situazione del mercato del lavoro.

I servizi dell'occupazione ed i loro partner membri della rete possono adottare misure per integrare nel sistema informatico nazionale il processo di introduzione delle offerte e delle domande di lavoro a vocazione comunitaria, nonché l'accesso alle informazioni provenienti dagli altri Stati membri.

In mancanza di siffatte disposizioni, vengono installati terminali presso i servizi dell'occupazione e presso i loro partner, al fine di garantire un accesso diretto al sistema informatico suindicato.

### 4. I MEMBRI DELLA RETE EURES — LORO RUOLO NELL'AMBITO DELLA RETE

#### 4.1. I servizi dell'occupazione

I compiti di informazione, di consulenza e di collocamento, affidati in ogni Stato membro ai servizi dell'occupazione e, se del caso, ad alcuni partner di questi ultimi, assegnano ad essi un ruolo essenziale nell'ambito della rete EURES.

Tale ruolo rende necessario, se si vuole raggiungere la massima efficacia, che l'insieme dei servizi territoriali dell'occupazione sia associato al funzionamento della rete EURES.

Il regolamento suindicato prevede tuttavia che un ruolo particolare possa essere conferito a servizi specializzati, designati in ogni Stato membro.

Tali servizi specializzati comprendono almeno la rete nazionale degli agenti definiti « euroconsiglieri » che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata patrocinata dalla Commissione. La loro funzione, il loro status ed i loro mezzi di lavoro vengono precisati in appresso.

##### 4.1.1. *La funzione degli euroconsiglieri*

Le decisioni da adottare per quanto attiene allo spostamento di domicilio da un paese all'altro, la confrontazione con nuove condizioni di vita e di lavoro, nonché tutte le questioni che si riferiscono alle modalità di esercizio di un nuovo lavoro in un altro paese, rendono necessaria un'informazione idonea, consulenze e assistenza specifica di coloro i quali sono candidati alla mobilità.

L'intenzione di un'impresa di assumere a livello europeo o di estendere le proprie attività di produzione o di servizio in altri paesi della Comunità può giustificare del pari l'intervento di uno specialista.

È questo il ruolo degli euroconsiglieri, che possiedono già un'esperienza in materia di occupazione a livello nazionale e che hanno appunto il compito comune di informare, di orientare e di consigliare sul mercato del lavoro europeo. Essi possono del pari, a secondo dei compiti che gli sono stati affidati a livello nazionale, appoggiare o svolgere operazioni di collocamento a livello comunitario.

#### 4.1.2. *Status degli euroconsiglieri a livello nazionale e comunitario*

Gli euroconsiglieri operano nell'ambito dell'organismo di appartenenza che determina il loro numero, il luogo, la zona e il tipo di attività (a tempo pieno o a metà tempo) e sceglie le persone chiamate a svolgere tale attività. Tali organismi determinano, in sintonia con i loro compiti nazionali e quelli affidati alla rete EURES, il contenuto dei compiti che sono chiamati a svolgere gli euroconsiglieri.

Gli euroconsiglieri cooperano a livello nazionale e nelle rispettive zone di competenza con i servizi interessati ai problemi dell'occupazione e/o della formazione professionale, e sono in contatto diretto con i lavoratori e con i datori di lavoro, utilizzatori potenziali di EURES.

Gli euroconsiglieri fanno parte del pari di una rete comunitaria ed hanno, a tale titolo, contatti con gli organismi nazionali che operano in un quadro comunitario e partecipano regolarmente a riunioni di lavoro che gli consentono di scambiare informazioni ed esperienze.

Essi ricevono di una formazione di base e una formazione continua, organizzata con il patrocinio della Commissione in collegamento con i servizi nazionali.

Gli organismi nazionali comunicano alla Commissione ogni cambiamento verificatosi nella rete nazionale degli euroconsiglieri per quanto riguarda:

- nominativi, titoli e indirizzo di servizio delle persone interessate,
- campi di attività geografica e settoriale.

#### 4.1.3. *Le condizioni di lavoro degli euroconsiglieri*

Gli organismi nazionali mettono a disposizione dei loro euroconsiglieri, con l'assistenza finanziaria e tecnica della Commissione, gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Si tratta segnatamente:

- dell'attrezzatura del loro posto di lavoro, per consentire l'accesso al sistema informatico realizzato nel quadro della rete EURES, direttamente o attraverso il sistema nazionale;
- degli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di informazione, di orientamento e di consulenza a livello nazionale e comunitario.

#### 4.2. **Altri membri della rete [articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

Diversi organismi svolgono un ruolo attivo in materia di occupazione negli Stati membri partecipando agli scambi di informazioni nel quadro della rete EURES.

La loro attività deve essere autorizzata dagli Stati membri e iscriversi nel quadro degli obiettivi definiti dal regolamento suindicato.

### 5. **LE FORME SPECIFICHE DELLA RETE EURES**

Sebbene la maggior parte dei servizi dell'occupazione siano nazionali ed esercitino la loro attività in materia di collocamento in un contesto giuridico esclusivo o semiesclusivo, le regioni esercitano da un lato un ruolo sempre più significativo in materia di occupazione e dall'altro organismi specializzati, esterni ai servizi dell'occupazione, si vedono affidare il compito di esercitare un'attività per talune professioni o categorie di persone.

#### 5.1. **I servizi regionali [articolo 17, lettera a), punti i e ii)]**

I servizi regionali di due o più Stati membri possono, qualora rientri nel loro ruolo o quando siano stati autorizzati dai servizi centrali dell'occupazione, organizzare tra di loro rapporti diretti di scambio d'informazione come previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

Tale scambio tuttavia dovrà effettuarsi secondo specifiche previste nel quadro di EURES e precisate nella presente decisione.

A livello frontaliero, questi stessi servizi regionali, quando hanno la capacità di farlo o quando sono stati autorizzati dai rispettivi servizi centrali, possono, qualora necessario [articolo 17, lettera b)] mettere in atto strutture di collaborazione e di servizi allo scopo:

- di garantire la circolazione dell'informazione relativa alle offerte ed alle domande di lavoro fra le regioni frontaliere interessate, per assicurare l'informazione del pubblico;
- di realizzare una trasparenza dell'informazione per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro nelle regioni interessate;
- di realizzare un inventario delle possibilità di formazione professionale e di renderlo accessibile al pubblico;
- di creare un contesto di dialogo e di concentrazione fra le parti economiche e sociali nel settore dell'occupazione.

Le parti economiche e sociali, e in generale l'insieme degli organismi interessati ai problemi dell'occupazione e della formazione professionale nelle regioni limitrofe di due o più Stati membri, contribuiscono al funzionamento delle strutture di cooperazione summenzionate.

#### 5.2. I servizi specializzati per talune professioni e categorie d'impiego

Tali servizi, installati nei vari Stati membri, dal momento in cui esercitano la loro attività in un quadro legale e in accordo con i servizi dell'occupazione, possono stabilire tra di loro una collaborazione diretta.

Tali sistemi di cooperazione devono essere coordinati o integrati con la rete EURES, definita nella presente decisione, quando intendono scambiare le informazioni previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68.

### 6. PROMOZIONE DELLA RETE EURES — COMUNICAZIONE

Un funzionamento efficace di EURES presuppone che le funzioni disponibili nel quadro di tale rete siano conosciute dagli utilizzatori potenziali (persone ed imprese), nonché dall'insieme degli agenti dei servizi dell'occupazione e dei loro eventuali partner, incaricati di far funzionare tale rete.

Per questo motivo è necessario sviluppare permanentemente un piano di comunicazione interna ed esterna alla rete.

I servizi dell'occupazione e i loro partner sono incaricati di elaborare tale piano e di svilupparlo in stretto collegamento con la Commissione, la quale propone a tal fine una strategia globale per garantire la coerenza e la coesione della rete di fronte ai suoi utilizzatori.

La Commissione propone segnatamente, per appoggiare le azioni nazionali di comunicazione :

- seminari per l'insieme degli euroconsiglieri,
- opuscoli e flash di informazione sulle attività della rete,
- strumenti di comunicazione e di individuazione della rete.

### 7. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA RETE EURES

#### 7.1. L'Ufficio europeo di coordinamento [articolo 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 1612/68]

Lo sviluppo e l'aggiornamento costante delle funzioni sviluppate nel quadro della rete EURES, nonché l'animazione dei membri e dei partner di tale rete, giustifica la creazione di una struttura di coordinamento e di assistenza tecnica chiamata « Ufficio europeo di coordinamento ».

Tale Ufficio, ubicato presso la Commissione, è incaricato in particolare :

- di favorire, a livello europeo, la messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, coordinando le operazioni tecniche corrispondenti ;
- di analizzare il flusso di mobilità e di fornire informazioni sull'andamento prevedibile del mercato del lavoro nell'ambito della Comunità ;
- di contribuire a mettere in funzione, in collaborazione con il Comitato tecnico per la libera circolazione, i servizi dell'occupazione degli Stati membri ed i loro partner, gli strumenti necessari sul piano amministrativo e tecnico per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento suindicato.

#### 7.2. Il comitato tecnico per la libera circolazione [articolo 32 e seguente del regolamento (CEE) n. 1612/68]

Il comitato tecnico, composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri, ha il compito di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori ed i provvedimenti tecnici necessari all'applicazione del regolamento suindicato.

#### 7.3. Il gruppo di lavoro dei membri della rete EURES

I lavori della Commissione e quelli del comitato tecnico per la libera circolazione riguardanti il mantenimento e l'adeguamento permanente delle funzioni della rete EURES alle esigenze degli utilizzatori finali devono essere ispirati e appoggiati da coloro i quali fanno funzionare la rete nei rispettivi Stati membri.

Viene pertanto costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Commissione, dei servizi dell'occupazione e dei loro partner membri della rete.

La partecipazione a tale gruppo può essere eventualmente estesa :

- ai rappresentanti degli organismi membri di EURES a livello comunitario e nelle strutture transfrontaliere (EURES transfrontaliera);
- ad ogni esterno alla rete EURES in grado di fornire un contributo allo sviluppo della rete.

Le riunioni di tale gruppo di lavoro sono organizzate su iniziativa della Commissione e, se del caso, su richiesta esplicita dei membri della rete EURES o del comitato tecnico per la libera circolazione.

---

#### ALLEGATO II

#### ELENCO NON LIMITATIVO DELLE CATEGORIE DI OFFERTE A VOCAZIONE COMUNITARIA

- Le offerte di lavoro di quadri, ingegneri, e tecnici specializzati che comportano, per i candidati, un livello di studi o di formazione di almeno 3 anni dopo il diploma di scuola superiore ovvero un'esperienza equivalente.
  - Le offerte di lavoro corrispondenti ad alcuni settori di attività economiche aventi una forte componente internazionale (ad esempio, turismo, industria alberghiera, trasporti, ...).
  - Le offerte di lavoro che richiedono in pratica l'impiego di diverse lingue.
  - Le offerte di lavoro qualificate, che comportano un'esperienza di lavoro maturata in paesi diversi da quello in cui viene proposto il posto di lavoro.
  - Le offerte di lavoro non soddisfatte a causa della scarsità di richiedenti lavoro disponibili nello Stato membro interessato.
  - Le offerte di lavoro che in base alle informazioni dei servizi di collocamento possono essere soddisfatte dalla manodopera disponibile in un altro Stato membro.
  - Ogni offerta di lavoro per la quale il datore di lavoro ne richiede formalmente la diffusione a livello europeo.
-

---

*ALLEGATO III***EURES-SISTEMA UNIFORMATO****Campi sistema**

Numero di riferimento (codificazione EURES e nazionale)

Identificatore di input (persona o sistema originatore)

Data di registrazione dell'offerta

Indirizzi mirati dell'offerta

**Campi offerta**

Titolo dell'occupazione

Codice di professione (codificazione EURES e nazionale)

Codice di attività (codificazione EURES e nazionale)

Retribuzione

Tipo di contratto

Numero di posti disponibili

Luogo di assegnazione (paese e regione)

10-15 righe di testo libero

**Campi candidatura**

Livello di insegnamento richiesto

Qualifica professionale richiesta

Lingue richieste

**Campi datore di lavoro**

Nome, indirizzo e numero di telefono e/o fax del datore di lavoro

Nominativo della persona alla quale rivolgersi presso il datore di lavoro

---

*ALLEGATO IV***ELENCO NON LIMITATIVO DELLE CATEGORIE DELLE DOMANDE DI LAVORO A VOCAZIONE COMUNITARIA**

Tipi di domande di lavoro che giustificano a priori, con l'accordo del richiedente, una diffusione a livello europeo :

- Le domande di lavoro il cui autore possiede un diploma, una qualifica e/o un'esperienza ricercate in altri paesi della Comunità.
  - Le domande di lavoro il cui autore qualificato o in cerca del primo lavoro conosce una o più lingue oltre a quella materna.
  - Ogni domanda di lavoro per la quale l'autore richieda formalmente la diffusione a livello europeo.
-